

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

“GARA A PROCEDURA APERTA PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 163/06 DEI SERVIZI DI SPIAGGIA, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE OCCORRENTI, NONCHÉ DEI SERVIZI DI PULIZIA, DI SALVAMENTO A MARE, DI MANUTENZIONE, BAR, RISTORANTE E SERVIZIO DI “BABY CLUB” PRESSO IL CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI MACCARESE LIDO”

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

1. Il Fondo di Assistenza per il Personale della P.S., con sede legale in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, presso il Dipartimento della P.S., - codice fiscale n. 80183070582, rappresentato dal Consigliere Delegato pro-tempore D.ssa Giovanna MORGILLO
2. L’Impresa _____ con sede in _____ Via _____, _____ – CAP _____ - P.I. _____ rappresentata dal _____, nato a _____ () il _____, in qualità di _____

Premesso che

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- oggetto dell’attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell’assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della pubblica sicurezza secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo di Assistenza per il personale Pubblica Sicurezza è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell’art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 (una successiva modifica è stata approvata con il D.P.R. n. 464 del 5 giugno 1985), è sottoposto inoltre alla vigilanza del Ministero dell’Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del D.P.R. n. 1361/61;
- ai sensi degli artt. 34 e 36 del R.D. 30 marzo 1942 “Codice della Navigazione” con verbale di consegna n. 205 del 17 ottobre 1995 è stato dato in uso al Fondo di Assistenza per il Personale della P.S., il tratto di litorale su cui insiste lo stabilimento balneare in cui la società appaltatrice presterà i servizi oggetto del presente contratto, quantificato in mq. 14.000 circa;
- il Fondo di Assistenza ancorché non proprietario delle superfici e dei locali nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che “l’Amministrazione della pubblica sicurezza pone a disposizione dell’Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all’art. 79 del

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

DPR 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni” e ancora “piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al fondo per le attività ricreative descritte nell’art. 79 del D.P.R. 782/85”.

- con bando di gara a procedura aperta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24 luglio 2009 (All.1) è stata indetta una gara ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 per l’appalto *dei servizi di spiaggia, compresa la fornitura dei materiali e delle strutture occorrenti, nonché dei servizi di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione, bar, ristorante e servizio di “baby club” presso il Centro balneare della Polizia di Stato di Maccarese Lido*, meglio descritti nell’allegato capitolato (All. 2) e da realizzarsi presso il tratto di litorale, sito in via Monti dell’Ara, s.n.c., località Maccarese – Fiumicino (RM);

- all’esito della verifica delle offerte pervenute, è risultato Aggiudicatario della gara la Ditta _____ con sede in _____ Via _____ al quale è stata comunicata l’avvenuta aggiudicazione con lettera prot. 559/C/F/5.2.2.2 in data _____ (All. 3);

- nessuna pretesa ad alcun titolo potrà mai essere avanzata dall’Impresa in relazione alla disponibilità delle aree e dei locali oggetto del servizio in questione;

- il Centro balneare in cui si svolge il servizio è riservato ai Soci appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, agli appartenenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., al loro nucleo familiare ed eventuali ospiti o convenzionati;

- l’Impresa, prende atto che tutte le licenze, autorizzazioni e permessi, comunque denominati, da essi richiesti e ad essa rilasciati in conseguenza del servizio oggetto del contratto, non sono da essa trasferibili o modificabili e dovranno essere riconsegnati alle Amministrazioni concedenti (Comune, ASL, CCIAA, Demanio, ecc.) alla cessazione del contratto per qualunque causa, qualora il Fondo di Assistenza non ritenesse opportuno subentrarvi;

- il Fondo di Assistenza per il Personale della P.S., in virtù dell’autonomia gestionale conferita dalla normativa sopra elencata, salvo interventi normativi e/o regolamentari che dispongano diversamente, in qualità di unico beneficiario, ha esclusivo diritto al versamento del canone per l’affidamento della gestione del servizio in parola presso il Centro balneare della Polizia di Stato di Maccarese Lido, Fiumicino (RM) per la durata prevista nell’articolato contrattuale;

Tra i predetti convenuti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

Nel presente Capitolato Amministrativo:

1. il Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. è indicato con le parole “Fondo Assistenza”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente _____, è indicato con la parola “Impresa”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Il presente Contratto ha per oggetto lo svolgimento da parte dell'Impresa delle attività relative ai servizi di spiaggia, compresa la fornitura dei materiali e delle strutture occorrenti, nonché dei servizi di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione, bar, ristorante e servizio di "baby club" presso il Centro balneare della Polizia di Stato di Maccarese Lido, consistenti negli adempimenti successivamente indicati e dettagliatamente previsti nell'annesso Capitolato che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Il servizio si svolgerà presso la porzione di litorale delimitata dalla concessione demaniale di cui in premessa, per complessivi mq. 14.000 circa.

Articolo 3

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal contratto e dai Capitolati che le parti, in possesso di copia dei predetti dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dal progetto organizzativo presentato in sede di gara;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 163/06, s.m.i.;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- e) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- f) dalle leggi regionali, comunali e dalle disposizioni delle locali Capitanerie di Porto in materia di stabilimenti balneari.

Articolo 4

(notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda il Fondo Assistenza che l'Impresa, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Articolo 5

(Durata del contratto)

L'appalto disciplinato dal contratto ha durata ed efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso, per anni 4 (quattro), e comunque fino al 31 marzo dell'anno solare di scadenza del quarto anno.

Il Fondo Assistenza si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione,

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 9.

Alla scadenza dell'appalto l'Impresa sarà tenuta, a richiesta del Fondo di Assistenza, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

L'Impresa è obbligata, inoltre, a consentire l'accesso al Centro Balneare, in qualunque momento, su richiesta del Fondo di Assistenza anche ai fini della redazione di atti propedeutici all'eventuale gara da espletare o inventario da effettuare.

L'Impresa, alla scadenza del contratto avrà l'obbligo di liberare l'area concessa in uso dal Fondo Assistenza da tutto il materiale fornito così come elencato e descritto nella documentazione tecnica allegata all'offerta presentata, utilizzato per la gestione del Centro balneare, ove non sia stato esercitato il diritto indicato agli articoli 14 e 15 del disciplinare di gara.

Ove la medesima non ottemperasse, il Fondo Assistenza, previa comunicazione di accesso, rientrerà unilateralmente in possesso dei beni, anche senza la presenza della controparte, redigendo inventario della merce esistente, nonché verbale dello stato dei luoghi.

L'Impresa, alla scadenza del contratto, sarà tenuta a lasciare liberi i locali e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte del Fondo.

Articolo 6

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento - Oneri a carico dell'Impresa)

Per la gestione del servizio oggetto del presente contratto, l'Impresa:

1. corrisponderà al Fondo di Assistenza l'importo di €. _____ - oltre I.V.A., per l'intera durata contrattuale, suddiviso in quote trimestrali di €. _____ – oltre I.V.A., da versare entro e non oltre il giorno 1 del mese successivo al trimestre di riferimento, a partire dalla data della stipula del presente contratto.

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500 intestato al Fondo di Assistenza per il personale della P.S. – Gestione Commerciale, con causale: Centro balneare della Polizia di Stato di Maccarese Lido, canone relativo al ____ trimestre del _____.

Per il servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa applicherà ai frequentatori del Centro i prezzi corrispondenti a quanto offerto dalla medesima in sede di gara, listini allegati a), b) e c) del Capitolato prestazionale, parte integrante del presente contratto;

2. si assumerà l'onere delle spese relative a tutte le utenze (bollette di energia elettrica, acqua, gas, ecc.) inerenti il servizio oggetto dell'appalto. Nelle more dell'installazione di contatori parziali dei consumi relativi alle utenze (contatori a defalco), l'impresa provvede alle spese relative per la forza motrice, l'acqua ed il gas, fatte salve le spese per danni causati dall'Impresa stessa.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa, la richiesta delle autorizzazioni amministrative, licenze e degli oneri connessi, compresi il collaudo e l'eventuale certificazione di conformità,

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

eventualmente da presentare alle Amministrazioni competenti per il tipo di attrezzature fornite. Dovrà curare, altresì, a proprie spese gli allacci delle utenze, ove mancanti, e della rete fognante.

Articolo 7

(Revisione del corrispettivo)

Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della mano d'opera ed in ogni altro elemento di costo del servizio.

Articolo 8

(Esecuzione in danno)

Qualora l'Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati nel rispetto dei Livelli di Servizio richiesti, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 25 ed all'addebito delle penali di cui al successivo art. 21, il Fondo di Assistenza avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine che non potrà essere inferiore a 7 giorni decorrerà dal momento in cui l'Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte di Fondo di Assistenza della fissazione del termine. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento, il Fondo di Assistenza avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dal Fondo di Assistenza saranno ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

Articolo 9

(Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'Impresa presenta polizza fideiussoria n. _____ in data _____ della _____, che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, risulta essere del 10% dell'importo totale dell'appalto riferito ad anni 4 (quattro), quantificato in €. 200.000,00 (I.V.A. esclusa) cui aggiungere dell'offerta al rialzo comprensivo di tutti gli oneri eventualmente dovuti ai servizi del presente contratto.

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Fondo Assistenza, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Tale garanzia rimane vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa il Fondo Assistenza operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga secondo i termini e le modalità indicati all'art. 20, sorgerà per il Fondo di Assistenza, la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, intestato al Fondo di Assistenza.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Articolo 10

(Verbale di affidamento in uso dell'area – utilizzazione di attrezzature e materiali dell'Amministrazione – Vestiario e dotazioni per il personale)

Al momento dell'affidamento in uso dell'area oggetto dell'appalto dovrà essere redatto un "Verbale di affidamento in uso", firmato dalle parti, nel quale verrà descritto lo stato dei luoghi, anche mediante documentazione fotografica e indicazione delle attrezzature offerte in sede di gara, riportante la clausola della riconsegna qualora prevista alla naturale scadenza del contratto, previa verifica del relativo stato d'uso. Detto verbale che dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.

Le attrezzature mobili, ritenute dall'Impresa inadeguate, od insufficienti, potranno essere sostituite dalla medesima Impresa, con attrezzature mobili di proprietà.

L'Impresa è tenuta ad usare la superficie e le attrezzature, per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene eventualmente consegnato in custodia.

Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dal Fondo di Assistenza, fermo restando il diritto per quest'ultimo di chiedere il ripristino nello stato originario ove non sia stato esercitato il diritto indicato agli articoli 14 e 15 del disciplinare di gara. Il Fondo di Assistenza ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità dell'attrezzatura offerta in sede di gara.

L'Impresa deve provvedere alla riparazione e al reintegro delle attrezzature di cui al comma precedente qualora oggetto di danneggiamento e deterioramento.

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.

Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione delle attrezzature, del vestiario e dotazioni per il personale, e in genere dei materiali di proprietà del Fondo Assistenza, nonché al relativo

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

rilascio ed inventario, le parti fanno rinvio a quanto previsto al Capitolato e al progetto allegato all'offerta presentata in sede di gara.

L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione e a far accedere al Centro balneare, in qualunque momento, su richiesta del Fondo di Assistenza, il personale della Polizia di Stato, ai fini della redazione di atti propedeutici all'eventuale gara da espletare o inventario da effettuare, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Articolo 11

(Personale impiegato)

All'inizio dell'appalto, l'Impresa comunicherà per iscritto l'elenco nominativo, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

Il Fondo può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'Impresa.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato, in numero sufficiente e adeguato alle normative del settore, e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nel Capitolato prestazionale.

L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, uniformi per ogni settore di specifico lavoro, nonché – ove previsto dalla legislazione vigente – capi speciali antinfortunistici (dotazioni di protezione individuale), formando e informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature, sull'impiego dei prodotti chimici e sulle procedure di preparazione degli alimenti.

Durante il servizio il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto ed indossare la prevista uniforme completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore e la denominazione dell'Impresa di appartenenza, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 12

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'Impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

Il Fondo Assistenza, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata all'Impresa senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

Articolo 13

(Responsabilità dell'impresa)

L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.

L'impresa è, altresì, responsabile nei confronti del Fondo Assistenza dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' responsabile nei confronti del Fondo Assistenza e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'impresa di mantenere il Fondo Assistenza sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Per i beni appartenenti al Fondo di Assistenza, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dal Fondo di Assistenza, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

L'Impresa, inoltre, si impegna ad effettuare, periodicamente e comunque almeno due volte l'anno rilasciando apposita attestazione, le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti, i mobili e le attrezzature, nonché a richiedere le relative certificazioni ed autorizzazioni.

Si impegna, altresì, a custodire i beni e le attrezzature in locali idonei e in modo da poter consentire in qualunque momento ispezioni e verifiche da parte del Fondo.

Articolo 14

(obblighi in materia igienico sanitaria)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nei Capitolati.

Articolo 15

(Tutela contro azione di terzi)

8/17

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Fondo di Assistenza ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'impresa dovrà produrre copia di idonea polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi riportati al comma precedente o munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori comunque a Euro 500.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti al Fondo Assistenza in conseguenza dell'espletamento del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Impresa assume inoltre le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro il Fondo Assistenza, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, il Fondo Assistenza potrà rivalersi sull'impresa in qualunque tempo, assumendo l'impresa stessa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 16

(Vigilanza)

Il Fondo Assistenza, direttamente ovvero per il tramite del Responsabile del Centro balneare, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare dell'Impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli, anche di natura tecnica, saranno di tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell'utente del servizio.

Qualora il rappresentante del Fondo Assistenza ovvero il Responsabile del Centro balneare rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all'impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

Le carenze rilevate dal Responsabile del Centro balneare dovranno essere tempestivamente segnalate al Fondo Assistenza per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell'Impresa.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

In caso di inadempimento di quanto richiesto il Fondo Assistenza si riserva il diritto di applicare le penali previste dal successivo art. 19. Vigilerà, inoltre, sul rispetto del Regolamento del Centro balneare.

Articolo 17

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, agli orari concordati e previsti nel Capitolato. In particolare, non rispetti gli orari di apertura del centro; non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale e della somministrazione degli alimenti, nonché di quanto altro previsto dai capitolati;
- c) utilizzi prodotti alimentari, d'uso o attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal capitolato, dal contratto e dalle normative di settore;
- d) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto e capitolato tecnico, nonché di altre normative.

Articolo 18

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto con le modalità di cui all'art. 4 ed in contraddittorio con l'Impresa dal responsabile del Centro balneare all'Impresa e comunicata, per conoscenza, al Fondo Assistenza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal responsabile del Centro all'Impresa e comunicato, per conoscenza, al Fondo Assistenza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 19

(Sanzioni per le inadempienze)

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno tre omissioni scritte nel corso del contratto fa sorgere al Fondo Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

L'Impresa è soggetta a penalità, qualora nell'esecuzione del servizio, si verificassero inadempienze determinate dall'inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 250,00 giornaliero per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale).

Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità di € 250,00 per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l'omissione fosse limitata a periodi inferiori all'intera giornata lavorativa.

Di ogni anomalia o mancanza, il Fondo di Assistenza informerà l'Impresa con le modalità di cui all'articolo 4 del presente Capitolato Amministrativo. Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c..

L'Impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale.

Il Fondo di Assistenza provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall'Impresa nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'Impresa stessa.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti.

L'ammontare della penalità sarà recuperato con la cauzione prestata.

Le penalità saranno notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora le mancanze si verificassero con frequenza, il Fondo Assistenza potrà risolvere in ogni tempo il contratto previo avviso scritto all'Impresa il quale dovrà, in tal caso, versare la quota dell'importo forfetario giornaliero dovuto relativa ai giorni di effettiva prestazione del servizio deducendo le penalità e la spesa cui andrà incontro ai sensi del successivo art. 20.

Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, il Fondo Assistenza potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l'Impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità dello Stato.

Articolo 20

(Determinazione delle penalità)

Ciascuna contestazione di avvenuta omissione o irregolarità, anche parziale, del servizio comporta una penalità di importo compreso tra euro 55,00 ed euro 250,00 per ogni giorno di mancata o parziale erogazione del servizio, in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze.

Il Fondo di Assistenza si riserva il diritto di applicare le seguenti penalità, che verranno detratte dai pagamenti o dalla cauzione prestata dall'Impresa, la quale, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla nell'importo originario entro il mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all'art.4. Resta inteso che l'Impresa deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle sotto riportate inadempienze contrattuali:

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- a) ove si verificano inadempienze, anche parziali, dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, viene applicata, in ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite, una penale così quantificata:
- per ogni prestazione giornaliera, non eseguita: € 55,00
 - per ogni prestazione settimanale non eseguita: € 80,00
 - per ogni prestazione mensile non eseguita: € 130,00
 - per ogni prestazione bimestrale non eseguita € 180,00
 - per ogni prestazione trimestrale non eseguita € 200,00
 - per ogni prestazione semestrale non eseguita € 250,00
- Il Fondo di Assistenza ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, all'esecuzione d'ufficio totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.
- b) per ogni prestazione eseguita non conformemente ai capitolati di appalto, anche in modo parziale:
- per ogni prestazione giornaliera non regolarmente eseguita: €. 25,00
 - per ogni prestazione settimanale non regolarmente eseguita: € 40,00
 - per ogni prestazione mensile non regolarmente eseguita: €. 75,00
 - per ogni prestazione bimestrale non regolarmente eseguita: €. 90,00
 - per ogni prestazione trimestrale non regolarmente eseguita: €. 100,00
 - per ogni prestazione semestrale non regolarmente eseguita: €. 125,00
- c) per ogni inadempienza di tipo diverso da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), verranno applicate penalità pari a € 55,00 per ogni giorno di ritardo.

L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al successivo articolo 25, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

Articolo 21

(Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dal Fondo Assistenza sulla base delle segnalazioni del Responsabile del centro balneare o pervenute direttamente al Fondo Assistenza, con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con il Fondo Assistenza.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 9.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Articolo 22

(Richieste di abbandono di penalità)

Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza al Fondo Assistenza, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.

Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale il Fondo Assistenza notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate al Fondo Assistenza.

La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 23

(Subappalto del servizio)

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati al Fondo di Assistenza.

Articolo 24

(Divieto di cessione del servizio)

E' fatto divieto all'impresa di cedere, anche parzialmente, il contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza di tale obbligo il Fondo di Assistenza ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 25

(Recesso e Risoluzione del contratto)

Il Fondo Assistenza, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 4, può recedere dal contratto:

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

2. in caso di ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
3. in caso di fallimento del contraente.

Il Fondo Assistenza può dichiarare risolto il contratto:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della polizza fideiussoria;
- b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell'Azienda anche se parziale e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
- d) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove l'impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita ed il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.
- e) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la ditta, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- f) in caso di inottemperanza al divieto di subappalto;
- g) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria, così come previsto dall'art. 9;
- h) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
- i) in caso di mancata individuazione del referente unico e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
- j) prestazioni orarie giornaliere inferiori a quanto offerto in sede di gara per più del 10% per ogni mese, per tre mesi consecutivi;
- k) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
- l) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
- m) per le ipotesi previste nel precedente articolo 8 in caso di sospensioni dei pagamenti, e per tutte le altre ipotesi contemplate nel contratto;
- n) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- o) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti al successivo art. 28;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

- p) in caso di reiterato mancato pagamento delle bollette e degli altri oneri dovuti;
- q) in caso di inottemperanza in merito a quanto previsto nel precedente art. 10.

Articolo 26

(Effetti della risoluzione e del recesso)

La risoluzione del contratto determinerà in ogni caso l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.

Con la risoluzione del contratto il Fondo di Assistenza ha il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato all'impresa almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi impreveduti o determinati da forza maggiore.

In tal caso il Fondo Assistenza sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;
- delle spese sostenute dall'impresa;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Fondo Assistenza.

Nel caso, invece, di risoluzione del contratto imputabile ad esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice, il Fondo Assistenza avrà il diritto di affidare a terzi i servizi di che trattasi, in danno dell'Impresa.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'impresa inadempiente.

L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
2. nel caso in cui il Fondo Assistenza richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del contratto.

Articolo 27

(Spese contrattuali)

L'impresa è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, al Fondo di Assistenza.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, il Fondo Assistenza ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 28

(riservatezza)

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato Amministrativo. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Fondo Assistenza.

Articolo 29

(privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968, n. 923)

presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali.

Articolo 30

(domicilio legale)

Agli effetti del contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di Via _____ n. ____ - Cap. _____.

Articolo 31

(controversie e foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

Roma, _____

FONDO DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DELLA P.S.
IL CONSIGLIERE DELEGATO

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 nonché negli allegati Capitolati.

Roma, _____

L'IMPRESA